



**COMUNE DI SAN VITO
PROVINCIA SUD SARDEGNA**



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Delibera di C.C. n. 56
in data 17/12/2024



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Redatto su proposta dell'Assessore delegato
al Patrimonio
Stefano SCROCCU

il Responsabile dell'Ufficio
Patrimonio e Impianti Tecnologici
Geom. Stefano SECCI

il Segretario Comunale
Dott. Giacomo MAMELI

il Sindaco
Geom. Marco Antonio SIDDI



Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Oggetto.....	1
Articolo 2 - Competenze.....	1
Articolo 3 - Responsabilità e modalità di comportamento.....	2
Articolo 4 - Presunzione di legittimazione	2
Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	3
Articolo 6 - Tariffe dei Servizi	3
Articolo 7 - Atti a disposizione del pubblico	3
TITOLO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI	5
Articolo 8 – Adempimenti conseguenti al decesso	5
Articolo 9 – Deposito di osservazione	5
Articolo 10 - Attività Funebre	5
Articolo 11 – Generalità sul trasporto funebre	5
Articolo 12 - Disciplina del trasporto funebre	6
Articolo 13 – Autorizzazione e modalità al trasporto funebre	6
Articolo 14 – Trasporti particolari	7
Articolo 15 - Servizio di Trasporti Funebri.....	7
Articolo 16 - Norme generali per i trasporti	8
Articolo 17 - Modalità del trasporto e percorso	8
Articolo 18 - Rimessa delle auto funebri	9
Articolo 19 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	9
Articolo 20 – Onoranze Funebri.....	10
Articolo 21 - Ammissione nel Cimitero	10
TITOLO III CIMITERI, SERVIZI E COSTRUZIONE.....	12
Articolo 22 - Servizio di custodia.....	12
Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti.	12
Articolo 24 - Campi ad inumazione	12
Articolo 25 – Sepolture private	13
Articolo 26 – Tumulazioni provvisorie	13
TITOLO IV CREMAZIONE	15
Articolo 27 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	15
Articolo 28 - Destinazione delle ceneri	15
Articolo 29 - Consegna delle ceneri.....	16
Articolo 30 - Dispersione delle ceneri	16
Articolo 31 - Vigilanza	16
TITOLO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
Articolo 32 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	17
Articolo 33 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.....	17
Articolo 34 - Oggetti recuperati.....	17
Articolo 35 - Disponibilità dei materiali.....	18
TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE	19
Articolo 36 – Sepolture private	19
Articolo 37 - Concessionari	19



Articolo 38 – Concessioni a collettività, enti od istituzioni	20
Articolo 39 – Modalità per ottenere una concessione cimiteriale	20
Articolo 40 - Vigilanza.....	20
Articolo 41 - Sepolture private ad inumazione	20
Articolo 42 – Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione	21
Articolo 43 – Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)	21
Articolo 44 - Tombe di famiglia	21
Articolo 45 - Cellette ossario	22
Articolo 46 - Cellette cinerarie.....	22
Articolo 47 - Sepolture private. Esercizio dei diritti d'uso.....	22
Articolo 48 – Divisione e rinuncia	23
Articolo 49 – Morte del concessionario	23
Articolo 50 – Sepolture private. Scadenza	24
Articolo 51 – Manutenzione delle sepolture private	24
Articolo 52 – Affrancazione dal canone di manutenzione.....	24
Articolo 53 – Decadenza e revoca delle sepolture private	24
Articolo 54 – Fascicoli per le sepolture private	25
Articolo 55 – Retrocessione di sepoltura privata	25
TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI.....	26
Articolo 56 – Divieti	26
Articolo 57 – Ornamenti delle sepolture.....	26
Articolo 58 – Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri. Elenco delle ditte autorizzate.....	27
Articolo 59 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	27
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI	29
Articolo 60 – Norme finali.....	29
Allegato “A”: TRASPORTI FUNEBRI – CATEGORIE.....	30



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri Comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga attività, non specificatamente attribuita ad altri organi o enti.
2. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, nonché in osservanza della Legge Regionale 2 Agosto 2018 n. 32 e della Delibera Giunta Regionale n. 9/31 del 22 febbraio 2019, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione (di seguito denominata P.A.), intese a:
 - a) tutelare la salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura;
 - b) disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali la costruzione, la gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;
 - c) disciplinare le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - d) disciplinare la concessione di aree per la costruzione di sepolcri privati e le relative tariffe;
 - e) disciplinare le modalità di concessione di manufatti destinati a sepoltura e la loro vigilanza nonché le modalità per stabilire le tariffe;
 - f) disciplinare infine tutte le diverse attività connesse con la custodia e la destinazione dei cadaveri, dei resti e delle ceneri di persone defunte.
3. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse resteranno in vigore.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale e per quanto di competenza, dalla Posizione Organizzativa (di seguito anche P.O.) responsabile del Settore deputato all'attività funeraria, ovvero, per il Comune di San Vito, dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, in collaborazione con la P.O. responsabile del Settore deputato all'attività funeraria, il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici che hanno competenze in materia cimiteriale, nonché l'Ufficiale di Stato Civile per le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.
Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) Il Servizio Affari Generali – Ufficio Stato Civile - provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria, esclusi gli atti, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.
 - b) Il Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica, nonché agli adempimenti di Polizia Cimiteriale, non riservati al Servizio Affari Generali. Il Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici si avvarrà così come previsto dal Vigente Regolamento Comunale per le Entrate,



del personale del Servizio Finanziario - Ufficio Tributi - assegnando, al suddetto personale, la tenuta degli atti contabili la conseguente tenuta dei registri di Concessione, nonché tutte quelle fasi inerenti le entrate quali: comunicazioni, accertamenti ecc..

3. L'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, concorre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, vigila e controlla le attività di polizia mortuaria e può impartire disposizioni riguardanti aspetti igienico sanitari e/o proponendo al Comune provvedimenti finalizzati migliorare l'efficacia igienico-sanitaria.
4. In caso di esternalizzazione di alcuni servizi per la gestione del cimitero comunale le competenze sono definite nell'apposita concessione del servizio stesso.

Articolo 3 - Responsabilità e modalità di comportamento

1. Il Comune esercita, anche attraverso affidamento a terzi del servizio di gestione della struttura cimiteriale, le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri, cimiteriali e obitoriali, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.
2. L'Amministrazione comunale è responsabile della verifica della corretta applicazione del presente Regolamento e può dunque procedere, in qualsiasi momento, a controlli specifici.
3. L'Amministrazione comunale, mediante gestione diretta ovvero affidamento a terzi, assicura la custodia e la sorveglianza delle strutture cimiteriali e delle relative aree, soggette ad uso ordinario collettivo.
4. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di Polizia Mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale, mentre l'onere di manutenzione e custodia delle sepolture private nelle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli concessionari.
5. È fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, che si svolgono nelle strutture comunali.
6. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario nel Cimitero comunale e nelle aree di pertinenza, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
7. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo legge da Codice Civile ovvero Codice Penale. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Articolo 4 - Presunzione di legittimazione

1. Chi fa istanza o usufruisce di un servizio tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.
2. In caso di eventuali controversie l'Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.
3. Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria, nonché per gli oneri che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.



Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, obbligatori, oppure classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - f) l'inumazione; in fossa comune o in campo di rotazione;
 - g) la cremazione, se tale servizio è esistente nel cimitero comunale;
 - h) l'ossario comune;
 - i) il cinerario comune se esiste nel cimitero;
 - j) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato, per i residenti nel territorio comunale, dal competente Servizio Sociale del Comune. Per i residenti fuori Comune che siano deceduti sul territorio comunale, l'accertamento dello stato avviene d'ufficio
4. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, con proprio atto di indirizzo, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
5. Tutti gli altri servizi, compresi i servizi cimiteriali e i canoni di concessione sono sottoposti al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
6. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 30 giorni dal decesso.
7. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del "de cuius", l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune dai soggetti individuati.
8. Si definisce inadatta l'abitazione nella quale non sia oggettivamente possibile, per la ridotta superficie e la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro.

Articolo 6 - Tariffe dei Servizi

1. I servizi e le forniture erogate, sia a domanda individuale, sia disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'erogazione del servizio è subordinata al previo pagamento della tariffa.
2. Le tariffe sono stabilite secondo le modalità indicata all'articolo 5, comma 5.

Articolo 7 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:



- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285;
- b) copia del presente Regolamento Comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 285/1990);
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali e/o del Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici o del Responsabile del procedimento da lui incaricato, con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico secondo quanto previsto dalla L. 241/1990;
- i) il registro dei reclami e delle osservazioni.



TITOLO II

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Articolo 8 – Adempimenti conseguenti al decesso

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'Ordinamento di Stato Civile e alla vigente normativa in materia.

Articolo 9 – Deposito di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o l'Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

Articolo 10 - Attività Funebre

1. L'attività funebre nel Comune di San Vito può essere esercitata, ai sensi della vigente normativa regionale, da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 articolo 5 della Legge Regionale n. 32/2018.

Articolo 11 – Generalità sul trasporto funebre

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - b) il trasporto di salme o di feretri, dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;
 - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. Il trasporto funebre è un servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo.
3. Il trasporto delle salme al cimitero può essere a carico del Comune per le fattispecie rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 5, comma 6 del presente Regolamento (persone dichiarate indigenti o eventi speciali), o a pagamento secondo le tariffe previste, tenendo conto delle norme di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.
4. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia o aventi diritto con servizi e trattamenti speciali.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale deputato all'attività funeraria, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
6. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990.



Articolo 12 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) Orari di svolgimento dei servizi, anche d'intesa con le parrocchie, in ore fisse antimeridiane e/o pomeridiane;
 - b) Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c) Eventuali giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
 - e) Impiego di mezzi speciali;
 - f) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - g) Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

Articolo 13 – Autorizzazione e modalità al trasporto funebre

1. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, determina con proprio atto gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo e seguendo l'ordine delle richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui al comma 2, articolo 5 della Legge Regionale n. 32/2018, se, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio ed in condizione di parità, prevale l'ordine della richiesta.
4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).
5. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
6. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a due ore, ai fini della determinazione delle tariffe le due ore rappresentano la sosta minima, per permanenze eventualmente superiori di applica una tariffa oraria. Le tariffe sono stabilite secondo le modalità indicata all'articolo 5, comma 5.
In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.
7. In ogni caso di sosta il Comune, non disponendo di proprio personale incaricato, per le operazioni di carico e scarico si fa riferimento alle ditte/società che di volta in volta gestiranno il servizio in appalto.
8. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, ove richiesto, sono autorizzati con unico decreto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
10. I cadaveri provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la



regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sulla cassa.

11. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
12. Se il trasporto è da o per Stato estero la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco in uscita e all'Autorità Consolare italiana all'estero in entrata.

Articolo 14 – Trasporti particolari

1. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1 dell'art. 12:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990, di spettanza del Responsabile A.S.L. territorialmente competente per le funzioni igienico sanitarie;
 - b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via, o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e/o di resti ossei.
3. I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 così come modificato ed integrato dalle vigenti disposizioni Regionali di cui all'allegato alla D.G.R. n. 9/31 del 22.02.2019, punto c. 2.
5. Il trasporto delle cassette ossario e delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le necessarie autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi e possono essere effettuate da un familiare con mezzo privato.
6. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
7. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
8. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.
9. In tali casi, trova applicazione l'art. 12, commi 7 e 8.
10. Per i morti di malattie infettive-diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco previa osservanza delle prescrizioni dell'autorità sanitaria come previsto dall'art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 15 - Servizio di Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Onoranze Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/1925 per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. 267/2000. Le Imprese di Onoranze Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purché in possesso



della prescritta autorizzazione. L'autorizzazione al trasporto e all'accesso ai cimiteri delle Imprese può essere sospesa in caso di gravi infrazioni al presente Regolamento.

2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
3. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla L. 267/2000.
4. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P., così come modificato dalla Legge 86/1990.

Articolo 16 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, le casse devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto c. 2 dell'Allegato alla D.G.R. n. 9/31 del 22.02.2019. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo che il cadavere sia stato imbalsamato, è riservato ai defunti destinati all'estero ed a quelli per i quali il medico necroscopo individua specifici rischi.
2. I trattamenti conservativi sono svolti a cura della impresa di onoranze funebri interessata e sono eseguiti secondo quanto previsto dalla norma nazionale vigente e quanto eventualmente prescritto dall'A.S.L. competente per territorio.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri addetti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali e al sigillo di ceralacca, quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dei servizi cimiteriali. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna del cadavere che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto autorizzazione deve restare in consegna al vettore.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, si effettua con lo stesso carro fino al luogo di sepoltura, sempre che non vi sia sosta e che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.
7. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo delegato potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
8. Il Responsabile dell'A.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Articolo 17 - Modalità del trasporto e percorso

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria, delle prescrizioni di cui al punto c.1 dell'Allegato alla D.G.R. n. 9/31 del 22.02.2019 e del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione.
2. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.



3. Il trasporto, eseguito con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie e la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - c) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. È consentito il trasferimento della salma a cassa chiusa, dai luoghi di cura o altro sino all'abitazione da intendersi come porta di ingresso pedonale all'alloggio di qualunque abitazione (condominio, villetta, casa a più piani ecc.) e comunque ove trovasi la camera ardente organizzata all'accoglimento del feretro, così come da essa ha inizio il trasporto funebre con o senza corteo.
5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. In assenza di richieste da parte di chi dispone del funerale a chi esegue il trasporto, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
6. Per i cortei funebri il Comune di San Vito, non disponendo di apposito Regolamento di Polizia Urbana, l'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente inoltrata (almeno 24 ore prima) dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Onoranze Funebri al Comando di Polizia Locale del Comune per definire gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo e il rilascio di apposita autorizzazione. Non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati.
7. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre che però dovrà comunque lasciare il passo ai mezzi dei Vigili del fuoco e a quelli di soccorso nonché a quelli di pubblica sicurezza.

Articolo 18 - Rimessa delle auto funebri

1. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate almeno una volta al mese e in particolare ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, e ogni qual volta siano state trasportati cadaveri di persone decedute per malattie infettive.
2. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
3. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. territorialmente competente, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Articolo 19 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Le prescrizioni di cui all'art. 27 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 si applicano per il trasporto di salme per o da altro Stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R. D. 1.7.1937, n. 1379. In questo caso, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 285/1990, il cadavere deve essere accompagnato dal passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco, per i cadaveri da estradare, o dalla competente autorità dello stato estero, per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale.
2. Per gli Stati non aderenti a tale Convenzione si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
3. Per l'introduzione nel territorio nazionale di un cadavere, deve presentarsi all'autorità consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art.28 del D.P.R. 285/1990.



4. Per l'estradizione di un cadavere verso Stato non aderente alla convenzione, alla domanda occorre allegare nulla osta dell'Autorità consolare dello stato di destinazione.
5. Si applicano in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Articolo 20 – Onoranze Funebri

1. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è perseguibile ai sensi di legge.
2. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli Uffici comunali, può essere svolto dal coniuge, dall'unito/unita civilmente, dal/dalla convivente di fatto, dagli/dalle ascendenti, dai/dalle discendenti in linea retta, dai/dalle collaterali di secondo grado, con i rispettivi coniugi del defunto, o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega.
3. Chiunque richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto, producendo a tal fine apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
4. I servizi di trasporto funebre per lo svolgimento delle esequie hanno inizio dal luogo ove si trova il cadavere, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate. La richiesta di sosta del feretro presso luoghi diversi dall'abituale residenza del defunto deve essere corredata del consenso dell'amministrazione dello stabile o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede sono tributate le onoranze.
5. Non è consentito lo svolgimento di cortei funebri se non preventivamente autorizzato.
6. Le attività di sepoltura sono svolte dagli addetti ai servizi cimiteriali. Il servizio ha inizio all'arrivo del feretro nell'area di sosta individuata all'interno del Cimitero.
7. È consentito lo svolgimento di riti funebri nel rispetto delle libertà di culto individuali, purché non contrastanti con i principi costituzionali e con l'ordinamento giuridico italiano.
8. Le esequie che prevedono particolari cerimoniali con picchetti, esposizione di bandiere, vessilli o l'esecuzione di brani musicali possono avvenire nel piazzale antistante l'ingresso o anche all'interno del Cimitero, previa apposita autorizzazione della P.O. responsabile del Settore deputato alle attività funerarie.

Articolo 21 - Ammissione nel Cimitero

1. In assenza di diversa richiesta di destinazione sono sepolti nel Cimitero comunale i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri:
 - a) di persone decedute a San Vito;
 - b) di persone residenti in vita a San Vito;
 - c) le persone già residenti stabilmente a San Vito, che al momento del decesso erano ospitati in strutture residenziali di cura e assistenza con iscrizione anagrafica presso il relativo Comune;
 - d) le persone che sono nate o sono state temporaneamente residenti a San Vito, tale prerogativa si estende ai loro familiari (coniuge, unito/a civilmente, convivente di fatto, ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, con i rispettivi coniugi) o se nel Cimitero comunale vi sono già sepolti altri membri della famiglia del defunto, con lo stesso grado di parentela sopra indicato;
 - e) di persone che indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, hanno diritto al seppellimento in una sepoltura con concessione rilasciata precedentemente al Regolamento comunale o sepoltura privata all'interno del Cimitero comunale.



2. Per la conservazione delle urne cinerarie in cimitero è inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
3. I resti ossei e le eventuali ceneri (da cremazione resti mortali) conseguenti all'esumazione dei cadaveri di cui al precedente comma 1, possono essere tumulati in cellette per urne cinerarie/cassette resti ossei, con concessione o conferiti all'ossario comune/cinerario comune, è inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
4. Sono accolti i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, su richiesta dei genitori, nonché gli arti e le parti anatomiche riconoscibili dei defunti aventi diritto a sepoltura nel Cimitero comunale.



TITOLO III CIMITERI, SERVIZI E COSTRUZIONE

Articolo 22 - Servizio di custodia

1. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici determina con proprio atto l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri,
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale esternalizzato, mediante affidamento a terzi, a meno che non venga disposto diversamente;
3. Il personale del servizio di custodia (Necroforo) sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 285/1990 e dal presente Regolamento.
4. Il personale del servizio di custodia è assicurato con personale esternalizzato ovvero, se disposto diversamente, individuato dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, sulla base del Regolamento dei Servizi e dotazione organica e della relativa pianta organica, nonché del regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti.

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
 - f) cellette ossario;
 - g) cellette cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) superficie dell'area: cm. 100 per cm. 2,50 singole; 200 cm. X 250 cm. – doppie
 - b) distanza dai viali: cm. 1,50 sul lato corto (parte apribile per estumulazioni);
 - c) superficie coperta: come da permesso a costruire
 - d) altezza fuori del piano campagna: cm. 40 dalla sistemazione prevista: statue, ornamenti, croci che superano tali limiti di altezza, non possono impegnare per oltre $\frac{1}{4}$ la superficie coperta dal monumento copri tomba.

Articolo 24 - Campi ad inumazione

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici la installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 10 dal piano di campagna (sistemazione prevista).



2. L'installazione dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono, o morte dei soggetti tenutivi, il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 25 – Sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 20 anni dalla data della sepoltura; in detti campi sono vietate sepolture e tumulazioni;
 - b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 60 anni dalla data della concessione; o 35 anni dall'ultima tumulazione in caso di concessioni rilasciate da oltre 25 anni dalla tumulazione stessa
 - c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 35 anni dalla data della concessione o, se precedentemente, dalla data della tumulazione;
 - d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 35 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 35 anni dalla data di concessione o, se precedente dalla data di utilizzo;
 - g) nell'uso temporaneo delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione. Dette concessioni a qualunque categoria appartengono, tempo indeterminato (perpetue), avranno una durata residua di anni 40 (quaranta), dalla data di approvazione del presente regolamento.

Nei casi previsti dalla lettera b) e d) qualora nel monumento o cappella funeraria esistano sepolture non utilizzate entro i termini della concessione, la stessa si intende automaticamente decaduta e la o le sepolture non potranno essere più utilizzate se non previo rinnovo della concessione stessa.

2. Le concessioni di cui al precedente comma, possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
3. In particolare:
 - a) le concessioni di cui alle lettere a), e), g) possono essere rinnovate per una sola volta;
 - b) le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della concessione.
 - c) le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della prima concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione.Prima dell'autorizzazione all'utilizzo l'ufficio cimiteriale dovrà verificare che la concessione residuale sia pari o superiore a 10 anni.

Articolo 26 – Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:



- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).
 3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
 4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
 5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel quale caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
 6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2, non venga provveduto alla definitiva, sistemazione del feretro, il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.



TITOLO IV CREMAZIONE

Articolo 27 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 e dalla L.R. n.4 del 22 febbraio 2012 e dall'art. 43 della L.R. n. 32/2018;
2. Al fine di consentire l'affidamento o la dispersione, per coloro che al momento della morte risultano iscritti nel registro comunale delle volontà o ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato, oppure confermata da due testimoni al momento dell'espressione della volontà qualora l'interessato non sia in grado di scrivere, dalla quale emerga chiaramente la volontà ed il soggetto incaricato ad eseguire tale volere
3. L'affidamento delle ceneri a persone diverse dai familiari è consentito, nel rispetto della volontà del defunto, solo se risulta inequivocabilmente da disposizioni testamentarie dello stesso.
4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri o la persona incaricata della dispersione, la sua volontà è eseguita dal:
 - a) coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) esecutore testamentario;
 - c) rappresentante legale delle associazioni di cui al secondo comma;
 - d) tutore di minore o di persona incapace di intendere e di volere.
5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi individuano, a maggioranza e con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, il responsabile della custodia dell'urna o della dispersione delle ceneri.
6. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune di destinazione o di dispersione delle ceneri.

Articolo 28 - Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte, in apposita urna cineraria, ermeticamente chiusa, con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate alle nicchie o affidate ai familiari per la custodia in ambito privato o per la dispersione.
2. Le urne, nel rispetto delle tariffe comunali, possono essere collocate in nicchie, tombe di famiglia e, se capienti, deposte in loculi o nicchie già occupati da feretri o urne di congiunti ivi tumulati.
3. È vietato il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta, all'atto dell'autorizzazione, la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
4. La dispersione delle ceneri in natura o in aree previste all'aperto è consentita con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. È vietata nei centri abitati.
5. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti, previa autorizzazione del Comune nel cui territorio insiste il luogo dove si intende disperdere le ceneri.



6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, se la richiesta avviene successivamente, dal comune in cui le ceneri sono state inizialmente destinate.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.

Articolo 29 - Consegna delle ceneri

1. L'impianto crematorio che consegna l'urna cineraria deve allegare un apposito verbale, redatto in triplice originale, che registra la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
2. A ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria, sono allegati copia dell'autorizzazione, degli atti e delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto.
3. L'affidatario delle ceneri e l'esecutore della dispersione hanno l'obbligo di sottoscrivere la modulistica con l'assunzione degli impegni legati alla custodia o alla dispersione personale.

Articolo 30 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nelle apposite aree individuate all'interno dei cimiteri, in mare ad almeno trecento metri dalla riva, in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi e in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e senza alcun compenso. È vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. n. 285/1992.
2. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.
3. È eseguita dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.3. lett. d della L. n. 130/2001 che, all'atto della richiesta di cremazione, devono comunicarne le modalità al comune di destinazione.
4. Quando l'incaricato della dispersione è il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione degli associati, al coniuge ed ai parenti del defunto è consentito assistere alla dispersione
5. La dispersione delle ceneri viene eseguita in modo controllato al fine di non arrecare alcun danno e disturbo a terzi eventualmente presenti.

Articolo 31 - Vigilanza

1. In caso di affidamento dell'urna a persona residente a San Vito, l'Ufficio competente, ai fini dei successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio, registra la consegna presso la banca dati collegata all'archivio anagrafico.
2. La vigilanza sul permanere delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché sulle relative violazioni, è affidata agli organi di polizia oppure a personale formato e nominato con determinazione dirigenziale.
3. La Giunta Comunale disciplina la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari delle urne.
4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla all'ufficio competente.



TITOLO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completo il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 35 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Articolo 33 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, a richiesta del coniuge o del parente prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, comma 1, del D.P.R. 285/1990, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 285/1990.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio Ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Articolo 34 - Oggetti recuperati

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio Cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.



Articolo 35 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.
 2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 10 giorni.
 3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
 4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
 5. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al comma 2.



TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 36 – Sepolture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 23, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa, da rilasciarsi a cura del Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, su richiesta di parte, mediante apposita e formale autorizzazione, in competente bollo, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposita e formale concessione cimiteriale, contenente tra l'altro l'individuazione della concessione stessa, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, nonché la comprova dell'avvenuto pagamento degli oneri previsti dal presente regolamento
4. In particolare, l'atto di autorizzazione della concessione cimiteriale deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la sua durata (data di inizio, data di scadenza);
 - c) la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - f) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Articolo 37 - Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha formalmente prodotto la domanda di concessione (in competente bollo), salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia, espressamente indicate nella richiesta di concessione.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 Codice Civile.
4. Nel caso in cui ai commi precedenti l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto deve essere esattamente indicata.



5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario al momento del decesso.
6. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nel DPR 445/2000.

Articolo 38 – Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Articolo 39 – Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda, in competente bollo al Comune di San Vito, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta, se l'istanza viene presentata provvisoriamente da terzi e il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4. In via eccezionale, il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:
 - a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età;
 - b) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;
 - c) a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

Articolo 40 - Vigilanza

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del competente Servizio Comunale, a richiesta dal concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza, tramite i Servizi Comunali, ai fini della polizia mortuaria.
3. Il Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici è incaricato del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, nonché di ogni altra azione e verifica anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso dei soggetti ai quali è stata rilasciata la Concessione Cimiteriale.

Articolo 41 - Sepolture private ad inumazione

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 100 per cm. 250.



3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copri tomba della misura massima di cm. 90 per cm. 230. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 20 dal piano campagna.
4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione dell'installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 24, commi 2 e 3.
5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3. Nei campi di sepoltura di cui al presente articolo sono vietate costruzioni di tipo a tumulazione, anche se interamente interrate.

Articolo 42 – Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 48, commi 2, 3 e 4, fino ad un massimo di un feretro e cassette ossario.

Articolo 43 – Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e devono essere sopraelevate, possono altresì essere a loculi interrati, se costruite dai concessionari.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 53, comma 5.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
4. Nella tariffa di concessione non è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata a cura del concessionario, previa specifica autorizzazione.
5. Resta pure a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. È consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. 20 per cm. 15 per cm. 12 di altezza, con sporgenza massima di cm. 12, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
7. È fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
10. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, con proprio atto, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Articolo 44 - Tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale; sia per tombe ipogee che cappelle di famiglia;



- b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune o rese disponibili per trascorso termine concessorio;
2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 20% del valore della costruzione;
 3. I lavori dovranno essere completati entro 3 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione;
 4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori;
 5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non è intervenuto l'atto di collaudo (agibilità) da parte del Servizio Comunale competente, le cui spese gravano su concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione;
 6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.
 7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o di altro tipo, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto dal concessionario interessato. Non è consentita l'apposizione di lapidi che comprendano più di due loculi contigui posti su uno stesso piano. Non è consentita l'apposizione di unica lastra per loculi sovrapposti.
 8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Articolo 45 - Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Articolo 46 - Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

Articolo 47 - Sepolture private. Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 285/1990 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.



5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Articolo 48 – Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 49 – Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 48, commi 2, 3 e 4 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Cimiteriale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 48, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente, o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 53.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 35 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 53.
6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.



Articolo 50 – Sepolture private. Scadenza

1. Il Servizio Comunale competente, tramite i propri addetti, provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 25, comma 3, lettera c).
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 48.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.
5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguiti all'albo pretorio del Comune.

Articolo 51 – Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
 - l'ordinaria pulizia,
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario, per i quali è previsto l'obbligo del pagamento del Canone di manutenzione, non provveda per 1 anno al pagamento del canone stesso, il Servizio Comunale competente provvede alla dichiarazione di revoca con le procedure di cui all'art. 53.

Articolo 52 – Affrancazione dal canone di manutenzione

1. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici con proprio atto, può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui all'articolo precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione, qualora ricorrano comprovate situazioni di indigenza da parte del Concessionario, previo accertamento mediante relazione da parte del Servizio Affari Generali - Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona.

Articolo 53 – Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è determinata dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici su proposta dell'addetto all'Ufficio Cimiteriale.



3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente regolamento, il competente Servizio provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni.
4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità dei interessati, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al comma 1 e 2.
6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 5 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
7. Trova piena applicazione la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 54 – Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone lì sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.
4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 285/1990 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Articolo 55 – Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune. All'atto della rinuncia al concessionario non è dovuto alcun rimborso o corrispettivo.
2. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite da privati con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990, non è dovuto alcun corrispettivo ed il manufatto dovrà essere demolito per rendere libera e disponibile l'area.
3. Tutte le opere realizzate dal concessionario, in caso di retrocessione, rimangono di proprietà dell'Amministrazione, ad esclusione dei materiali di pregio installati sulle sepolture, per cui valgono le disposizioni dell'articolo 46.



TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 56 – Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- k) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Comune;
- l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- m) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Comune, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- p) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Articolo 57 – Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Comune, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.



4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Comune, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.
5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copri tomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Articolo 58 – Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri. Elenco delle ditte autorizzate

1. I privati, persone fisiche, o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa all'interno dei Cimiteri del Comune devono formulare apposita istanza ed essere autorizzati dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici.
2. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.
3. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, e il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.
4. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di posta elettronica certificata, e contemporaneamente comunicata al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al comma 1. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.
5. Nei casi più gravi o di recidiva, il Responsabile del Servizio Patrimonio e Impianti Tecnologici, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al comma 6.
6. In caso di radiazione, non può essere consentita alcuna attività lavorativa se non dopo che siano intercorsi 3 anni dalla radiazione stessa.

Articolo 59 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costruire o meno promozione commerciale;



- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
 6. Sarà evitato che sia adibito al cimitero personale per il quale esistano vincoli di parentela od affinità, sia in linea retta, sia in linea collaterale, sino al 6° grado con persone o titolari, e loro familiari, di ditte svolgenti attività comunque connessa con l'ambito funerario e cimiteriale.



TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Da tale data si intende abrogato il Regolamento previgente in materia ed ogni altra disposizione introdotta da provvedimenti dell'Amministrazione comunale inerenti i contenuti del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, fatti salvi i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o di regolamenti previgenti.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali in vigore e, in particolare, al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", alla L. n. 130/2001 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", alla Legge Regione Sardegna n. 32/2018 recante "Norme in materia funebre e cimiteriale", alla Delibera G.R. Sardegna n. 9/31 del 22 febbraio 2019 di Attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 e relativo Allegato, al D.P.R. n. 254/2003 recante "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", e a tutte le circolari vigenti in materia.



Allegato “A”: TRASPORTI FUNEBRI – CATEGORIE

I trasporti funebri da eseguire nel Comune sono articolati sulle seguenti categorie, nelle quali sono descritte le caratteristiche di ciascuna di essa.

CATEGORIA:

1^: Trasporto eseguito con cocchio a traino di cavalli, comprendente oltre al cocchio ed ai cavalli (minimo due) n. 4/6 necrofori, per carico e scarico del feretro, catafalco, porta ceri e ceri (minimo 4) n. 2 cocchieri, (il personale deve indossare apposita divisa), accompagnamento con banda musicale. Nel servizio sono compresi inoltre altre particolari prestazioni a richiesta del committente, quali l'uso di altro mezzo speciale di trasporto diverso dal cocchio e dall'auto funebre, addobbi funerari del luogo di partenza e della chiesa etc.

2^: Trasporto eseguito con auto funebre appositamente autorizzata, comprendente autista e assistente, n. 4/6 necrofori per carico e scarico del feretro (il personale deve indossare apposita divisa), catafalco, porta ceri e ceri. A richiesta del committente possono essere compresi ulteriori servizi, quali l'accompagnamento con banda musicale, addobbi funebri etc. con esclusione di diverso mezzo di trasporto.

3^: Trasporto eseguito con auto funebre appositamente autorizzata comprendente autista e assistente, personale per carico e scarico del feretro. Per la presente categoria sono esclusi servizi aggiuntivi.

Da tutte le categorie di cui sopra è escluso il trasferimento della salma da ospedali o da qualsiasi luogo esterno al territorio comunale, sino al sito da cui è prevista la partenza del corteo funebre. Tale trasferimento dovrà avvenire in forma privata.

Tutte le variazioni di tariffe successive alla prima approvazione verranno adottate mediante delibera di G.C. senza che sia necessario modificare il presente regolamento.